



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PPR ED AL PAI

Valutazione Ambientale Strategica

(ai sensi della "Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", del suo recepimento nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 modificato con D. Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e L. R. n. 9 del 12 giugno 2006 e della D.G.R. n. 55/41 del 14 dicembre 2010, con cui sono state adottate le più recenti **Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali**) e D.G.R. 34/33 del 07.08.2012

Autorità competente: **Amministrazione Provinciale di Oristano**

RELAZIONE PRELIMINARE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS

Il sindaco

Ing. Raimondo Deidda

Assessore ai Lavori pubblici e pianificazione territoriale, Ambiente

Roberto Garippa

Responsabile dell'Ufficio del Piano

Geom. Sandro Sarai

Coordinamento P.U.C.

Ing. Gianni Porcu

Elaborazione VAS

Ing. Gianni Porcu - Geol. Fausto A. Pani

Urbanistica e pianificazione

Ing. Gianni Porcu – arch. Rita Enna

Aspetti socio-economici

Ing. Gianni Porcu

Agronomia

Dr. Paolo M. Callioni

Geologia

Dr. Fausto Alessandro Pani

Beni archeologici

Dr.ssa Maria Carla Del Vais

Beni storia e architettonici

Arch. Rita Enna

Adeguamento PAI

Studio Associato ingg. Porcu-Sechi

Dr. Geol. Fausto A. Pani

Siapiccia 01 aprile 2015

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
2.	1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	4
2.1	IL QUADRO NORMATIVO	4
2.2	ORIGINI E PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	4
2.3	IL RECEPIMENTO DELLE NORME COMUNITARIE. SINTESI DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA STATALE	5
2.4	L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VAS AI SENSI DEL D.L.GS. N° 152 DEL 3 APRILE 2006 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	6
2.5	VAS E VIA A CONFRONTO.....	7
2.6	LA VAS	8
2.7	LA PROCEDURA DI VAS NEL D.L.GS. N. 152/2006	8
2.8	LO SCREENING	8
2.9	IL RAPPORTO AMBIENTALE.....	9
2.10	LE CONSULTAZIONI	9
2.11	LA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E L'ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO	9
2.12	L'INFORMAZIONE SULLA DECISIONE ED IL MONITORAGGIO	9
2.13	LE FINALITÀ E I CONTENUTI DELLA VAS	10
3.	LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLA NORMATIVA REGIONALE	10
3.1	PREMESSA ED INQUADRAMENTO GENERALE.....	10
3.2	PREMESSA METODOLOGICA.....	10
3.3	NORME PROCEDURALI.....	10
4.	LA PROCEDURA DI VAS PER I PIANI URBANISTICI COMUNALI	11
4.1	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO:.....	12
4.1.1	a) <i>Attivazione preliminare della valutazione ambientale strategica e della stesura del piano o programma.</i>	12
4.1.2	b) <i>Incontro di scoping</i>	12
4.1.3	c) <i>Costruzione del piano o programma e avvio della valutazione ambientale strategica</i>	12
4.1.4	d) <i>Consultazioni</i>	13
4.1.5	e) <i>Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione</i>	13
4.1.6	f) <i>Decisione</i>	13
4.1.7	g) <i>Monitoraggio</i>	14
4.2	CONTENUTI DEI DOCUMENTI	14
4.2.1	<i>Documento di scoping</i>	14
4.2.2	<i>Rapporto Ambientale</i>	14
4.2.3	<i>Sintesi non tecnica</i>	15
4.2.4	<i>Studio di incidenza ambientale</i>	15
4.2.5	<i>Dichiarazione di sintesi</i>	15
4.2.6	<i>Misure da adottare in materia di monitoraggio</i>	15
4.3	OBIETTIVI DEL PUC DI SIAPICCIA	16
4.3.1	PREMESSA	16
4.3.2	OBIETTIVI PRELIMINARI	16
4.3.3	OBIETTIVI GENERALI INDICATI DALL'AMMINISTRAZIONE.....	17
4.3.4	LA STRUTTURA DEL PIANO	20

4.3.4.1	IL PROGETTO TERRITORIALE	20
4.3.4.2	IL PROGETTO URBANO	20
4.3.5	PROPOSTE PRELIMINARI DI PIANO: OBIETTIVI E STRATEGIE	20
4.4	PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE	22
4.5	LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	22
4.6	PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE	23
4.7	COMPONENTI AMBIENTALI D'INTERESSE PER IL TERRITORIO DI SIAPICCIA	24
4.8	PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL PUC DI SIAPICCIA.....	24
1.1	SCHEDA N. 11 - RUMORE	24

1. INTRODUZIONE

Il presente Documento costituisce il rapporto preliminare di scoping, ed è redatto ai sensi dei riferimenti normativi nazionali e regionali sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e costituisce il riferimento per la prima fase di consultazione tra i soggetti coinvolti nel processo valutativo e di elaborazione del Piano urbanistico comunale (PUC) del Comune di Siapiccia.

All'interno vengono definiti autorità e soggetti coinvolti, il primo livello di obiettivi di piano e di sostenibilità ambientale dello stesso ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella redazione del Rapporto Ambientale (RA).

L'articolazione del Documento segue il seguente schema:

- Quadro normativo europeo, nazionale e regionale, le finalità, gli aspetti sostanziali e la procedura di VAS
- Metodologia di valutazione adottata per il PUC
- Attività e risultati della fase preliminare di Scoping
- Proposta di Indice del Rapporto Ambientale (RA).

2. 1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

2.1 Il quadro normativo

La procedura di VAS è finalizzata ad introdurre nel processo pianificatorio la valutazione degli effetti sull'ambiente del processo pianificatorio e della sua attuazione elevando la considerazione degli aspetti ambientali a agli aspetti economici e sociali, mirando al conseguimento della sostenibilità ambientale di tale processo pianificatorio.

2.2 Origini e presupposti normativi della Valutazione Ambientale Strategica

Nel 1973 il primo programma di azione ambientale della Commissione Europea (*Environmental Action Plan*) sottolinea l'importanza di una VIA estesa a tutti i piani per prevenire danni ambientali alla fonte.

La proposta di Direttiva CEE del 16 giugno 1980 enuncia: "[...] occorre introdurre dei principi generali di VIA aventi l'obiettivo di accrescere l'efficacia organizzativa delle procedure di programmazione con cui si autorizzano attività private e pubbliche che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente, con particolare riguardo per la programmazione e la presa di decisione relative a singole opere, a piani di assetto territoriale, a programmi di sviluppo regionale, a programmi economici, compresi quelli riguardanti settori specifici."

Nel 1981 l'*Housing and Urban Development Department* degli USA ha pubblicato il Manuale per la Valutazione d'Impatto di area vasta, che viene considerato il progenitore della **metodologia della valutazione strategica**. In Europa la Convenzione sugli Studi di Impatto Ambientale in Contesti Transfrontalieri, la cosiddetta Convenzione ESPOO, ha creato i presupposti per l'introduzione della VAS, avvenuta nel 1991.

Nel 1985 la Direttiva sulla VIA (85/337/CEE) stabilisce le norme per la redazione e la valutazione delle procedure di VIA per il livello progettuale.

Nel 1987, nel *Environmental Action Plan*, si ha l'impegno ad estendere la VIA alle politiche ed ai piani ed alla loro implementazione sulla base delle procedure previste nella Direttiva sulla VIA.

Nel 1989, la Commissione inizia un lavoro interno su una prima proposta di direttiva sulla VAS.

Nel quarto *Environmental Action Plan* (1993-2000) si sottolinea la necessità di una valutazione di impatti ambientali di tutte le politiche rilevanti, dei piani e dei programmi per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo economico.

Nel 1993, nel rapporto quinquennale della Commissione sull'applicazione e sull'efficacia della Direttiva VIA tra gli Stati Membri:

1) si evidenzia come molte decisioni politiche fossero state definite al di sopra del livello progettuale e che ciò poneva una intrinseca limitazione alla VIA progettuale,

2) non venivano prese adeguatamente in considerazione soluzioni alternative per la realizzazione e la localizzazione di un progetto. In conclusione la valutazione ambientale deve essere effettuata ad un livello decisionale più alto (al livello di pianificazione e/o di programmazione) per considerare tutti gli aspetti rilevanti indotti da una modificazione ambientale.

Nel 1995, la Commissione inizia a lavorare per una Direttiva sulla VAS. Il 4 dicembre 1996 la Commissione adotta la proposta di Direttiva sulla VAS, conosciuta come proposta per la valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull'ambiente.

Caratteristica innovativa ed essenziale della valutazione ambientale è di dover essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente (*rectius*: contemporaneamente) alla sua adozione, in modo da influenzare i contenuti del piano o del programma sottoposto a VAS sin dal momento del suo concepimento e della sua predisposizione.

La Valutazione Ambientale Strategica, istituita in Europa con la Direttiva 2001/42/CE come strumento "integrato" alle politiche, ai piani e ai programmi nel momento della definizione e determinazione delle scelte costituisce un traguardo culturale, ma anche un punto di partenza in un campo in continuo mutamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. lgs. n.152/06, *"la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile."*

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, *"la valutazione ambientale di piani e programmi [...] è il processo che comprende [...] lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio"*.

La VAS "permea" il Piano e ne diventa:

- elemento costruttivo
- valutativo
- gestionale
- di monitoraggio

2.3 Il recepimento delle norme comunitarie. Sintesi dell'evoluzione normativa statale.

Già nel 1992 la Direttiva 92/43/CEE "habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, introduce la valutazione ambientale di piani e progetti che possono verosimilmente avere impatti significativi sugli habitat tutelati dalla direttiva (SIC). Per tali piani e progetti risulta necessaria una adeguata valutazione degli impatti significativi nell'area interessata (compresi gli impatti indiretti cumulativi), sia individualmente che in combinazione con altri piani o progetti. Si tratta della Valutazione di Incidenza.

Nel 1997, DPR 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE habitat, sostiene che: *"Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei SIC; I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul SIC, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."*

Nel segno della progressiva estensione di tale modalità procedurale (per cui la valutazione dell'incidenza ambientale di un intervento o di una serie di interventi viene anticipata al momento dell'elaborazione del piano che lo/li prevede) viene emanata la Direttiva 2001/42/CE "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ed introduttiva, a tal fine, della procedura di VAS.

La VAS è il procedimento amministrativo che le pubbliche amministrazioni devono seguire prima dell'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione delle attività umane al fine di studiarne e analizzarne gli impatti significativi sull'ambiente.

In particolare, come indicato nel riformulato comma terzo dell'articolo 11 del codice dell'ambiente, con lo strumento della Vas le amministrazioni anticipano la ricerca delle condizioni necessarie per garantire un'adeguata sostenibilità

ambientale delle scelte di programmazione e di pianificazione territoriale.

Questa regola è chiaramente ispirata a ragioni di logica giuridica, di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa poiché eventuali conseguenze negative derivanti da scelte pianificatorie e programmatiche di ampia portata possano essere affrontate prima della approvazione del piano al fine di mitigare fin dal loro sorgere le eventuali criticità del piano da adottare.

Più nello specifico la Direttiva citata, nell'introdurre la procedura suddetta, ha inteso perseguire le finalità di:

- adottare un approccio di tipo estensivo, nel senso di spostare l'attenzione della VIA dal "progetto" al "piano progetto".
- ampliare l'estensione operativa della VIA di progetto per farne uno strumento concettuale e metodologico in grado di supportare l'elaborazione dei vari tipi di piano.
- Ripensare il punto di vista della pianificazione interiorizzando in essa gli approcci ed i modelli ecologici, della sostenibilità, ecc..

Il processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario è stato piuttosto lungo e travagliato e può dirsi concluso (salvi eventuali ulteriori rivisitazioni) solo da alcuni mesi.

Infatti, la direttiva europea 2001/42/Ce recante norme sulla Vas imponeva a tutti gli Stati membri dell'Unione europea di recepirla entro il 21 luglio 2004. Decorso tale termine essa sarebbe stata direttamente ed immediatamente applicabile almeno per quelle sue parti contenenti precetti dotati di sufficiente determinatezza da poter essere considerati "autoesecutivi" (o "self-executing" come si usa dire).

Al fine di consentire il recepimento dei contenuti della direttiva, il nostro Parlamento, seppure con parecchio ritardo, ha delegato il Governo, con la lettera f) dell'articolo 1 della legge n. 308 del 15 dicembre 2004, ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative relative alla Via e alla Vas.

Alla delega sopra citata il Governo ha dato attuazione mediante l'approvazione del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante «Norme in materia ambientale» (cd. "codice dell'ambiente").

Poiché la legge 308/2004 prevedeva la possibilità di emanare disposizioni correttive al codice dell'ambiente entro due anni dalla sua data di entrata in vigore, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.

Successivamente, a mezzo dell'articolo 12 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, il Governo è stato nuovamente delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice dell'ambiente.

Infine, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, modificativo in più parti del decreto n. 152, e contenente la disciplina attuale in materia di VAS e VIA..

Tra le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010 troviamo:

1) l'esclusione della procedura di valutazione strategica per le semplici revisioni di piani e programmi e per i provvedimenti di attuazione in cui le novità introdotte non comportino effetti significativi sull'ambiente e non siano state precedentemente già considerate.

2) la modifica dei contenuti del parere motivato emesso dall'autorità che effettua la Vas sulla base

dell'istruttoria e degli esiti delle consultazioni. Tale parere deve obbligatoriamente concludere la procedura di VAS e può contenere prescrizioni.

2.4 L'ambito di applicazione della VAS ai sensi del D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e delle successive modifiche ed integrazioni.

La direttiva europea di cui il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce recepimento, così come la normativa regionale adottata nella regione Sardegna (con particolare ma non esclusivo riferimento alle citate "Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Delib. G. R.A.S."), impone un ripensamento delle procedure di pianificazione e programmazione, modulando, a seconda dei casi specifici, l'inserimento di momenti obbligatori di attenzione alle tematiche ambientali e alla partecipazione, necessaria, del pubblico e degli *stakeholder*, coinvolgendo nel processo di piano le autorità "che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi".

La direttiva individua il "local plan" come campo di applicazione della VAS; la normativa di recepimento ha riferito tale ambito operativo ai "piani e programmi" definendoli (art. 5, comma 1, lett. e) come "gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".

L'art. 6 specifica ulteriormente l'ambito di applicazione della VAS, disponendo che essa riguarda tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che essa viene effettuata, in particolare, per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Uniche eccezioni alla obbligatoria effettuazione della VAS si ha nel comma 3 del medesimo art. 6, ai sensi dei quali, con riferimento ai piani ed ai programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui sopra, la valutazione ambientale è necessaria solo qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente.

Ne deriva che, trasposti i richiamati principi nell'ordinamento giuridico urbanistico vigente in Sardegna, per come questo risulta dalla considerazione della legislazione statale e regionale ivi applicabile, sono sottoposti a VAS sia i piani urbanistici comunali generali che le loro varianti, sia se approvati con procedure ordinarie sia se approvati con procedure accelerate (accordi di programma, conferenze di servizi o altre intese cui la legge attribuisca l'effetto di variare il vigente piano urbanistico). Per quanto riguarda i piani attuativi, questi dovranno certamente essere sottoposti a VAS qualora:

- siano in variante al vigente piano urbanistico comunale;
- siano in grado di produrre, a giudizio dell'autorità competente in materia di VAS (in Sardegna, come si vedrà, la Provincia), impatti significativi sull'ambiente.

2.5 VAS e VIA a confronto

Per definire la VAS occorre sottolineare l'aggettivo "strategico", che la differenzia in modo sostanziale dalla VIA. Si prenda un esempio concreto: una necessità del territorio di collegamento trasporti. La VIA si pone il problema di valutare gli impatti ambientali rispetto ad una scelta tecnica già assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad un punto B. La VAS interviene a monte, giudicando come quel collegamento possa essere "strategicamente" risolto: strada, autostrada, ferrovia, ferrovia veloce, collegamento aereo, ecc. In una comparazione con la VIA quest'ultima risulta più adatta per le valutazioni su uno specifico progetto in una localizzazione precisa: l'analisi è quindi puntuale e circoscritta ed è volta alla individuazione, descrizione e giustificazione degli effetti che un determinato progetto, azione od opera avrà sull'ambiente.

L'analisi in questo caso fa quindi riferimento alla costruzione dell'opera ed i dati sono essenzialmente quantitativi, suscettibili di operazioni matematiche e statistiche, spesso di tipo tecnico.

La VIA è perciò uno strumento di controllo esterno alla progettazione nel senso che viene pronunciata dopo che si è conclusa la fase progettuale.

Al contrario la VAS ha una doppia valenza, di controllo e di programmazione; è applicata ai piani e ai programmi e richiede che le questioni ambientali e legate allo sviluppo sostenibile siano attentamente vagliate fin dal primo stadio della programmazione. Ciò per garantire che i risultati e le informazioni ottenuti vadano a vantaggio dei livelli di pianificazione successivi, riducendo così i continui conflitti che spesso si sono avuti tra interessi economici e la volontà di tutelare l'ambiente.

Mentre per la VIA esiste un nutrito quadro di riferimento normativo e numerosi casi applicativi, per la VAS non esistono procedure standardizzate ma solo varie esperienze pilota.

2.6 La VAS

La Valutazione Ambientale Strategica viene proposta come una procedura organica e razionale destinata a considerare i risvolti ambientali delle attività proposte, con l'obiettivo di far sì che essi siano considerati e appropriatamente messi in conto già all'inizio dell'iter di costruzione dello strumento di programmazione o pianificazione.

La macroarea ambientale diviene soggetto di riferimento a tutto campo ponendosi inoltre come parametro di valutazione rispetto ai vari ambiti tematici attraversati dagli effetti dei piani e programmi.

Questo consente l'anticipazione della previsione degli effetti che a scala del singolo progetto non sarebbero percepibili o sarebbero già attivati.

Questo approccio consente alla procedura di soppesare la sostenibilità delle azioni proposte dai piani e programmi considerando l'approccio a macroscale, anticipatore e comunque visualizzatore sinottico del quadro ambientale stesso.

La VAS nasce quindi con l'intento di dirigere, affinare e mirare le azioni di piano, riducendo gli effetti ambientalmente non sostenibili.

Sulla base delle modalità di lettura del quadro ambientale, la selezione dei parametri caratterizzanti, diventerà poi lo strumento di attuazione del monitoraggio dell'iter di applicazione del piano o programma.

La modalità valutativa ex-ante degli effetti, prodotta dalla valutazione del piano o programma, consente, nel tempo, di intervenire proditoriamente mitigando attraverso rimodulazioni, effetti che non possono essere considerati ambientalmente sostenibili.

2.7 La procedura di VAS nel D.Lgs. n. 152/2006

Anche nella nuova formulazione successiva alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 128/2010, la VAS ha una definizione che, in luogo di una descrizione della natura e dei fini cui l'istituto è preposto, elenca le fasi nelle quali la procedura è articolata.

In particolare la procedura si svolge attraverso:

- lo svolgimento preliminare di una verifica di assoggettabilità (screening);
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento delle consultazioni con tutti i soggetti titolari di competenze in materia ambientale;
- la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni;
- l'espressione di un parere motivato;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

2.8 Lo screening

Per quanto concerne la procedura di verifica di assoggettabilità (cd. screening) alcuni piani e programmi sono obbligatoriamente sottoposti a VAS, altri invece sono sottoposti ad una preliminare verifica di assoggettabilità (screening) per stabilire se possono avere impatti significativi sull'ambiente e, in conseguenza di ciò, essere anch'essi sottoposti a VAS.

La definizione che della verifica di assoggettabilità dà il codice dell'ambiente è la seguente: la verifica di assoggettabilità è la procedura attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani e programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di VAS considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

Tra le novità introdotte dal decreto correttivo si segnala la possibilità, durante la verifica di assoggettabilità, di depositare la documentazione tecnica oltre che su supporto informatico anche su documenti cartacei. Inoltre, il decreto n. 128 del 2010 ha previsto che la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati..

2.9 Il rapporto ambientale

Sulla base del rapporto preliminare e di quanto emerso nella fase di "screening" l'autorità procedente (nel nostro caso il comune) si relaziona con l'autorità competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di elaborare il rapporto ambientale.

Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati tutti gli impatti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione del piano o del programma proposto, e le possibili soluzioni alternative, dando atto di aver svolto le consultazioni ed aver tenuto conto di tutti i contributi pervenuti.

A fini di semplificazione procedimentale è previsto che eventuali approfondimenti ed informazioni già ottenuti nell'ambito di altri livelli decisionali (o altrimenti acquisiti) possono essere utilizzati ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale.

2.10 Le consultazioni

Ruolo centrale nella procedura di Vas riveste il momento delle consultazioni con il pubblico, ossia la fase in cui chiunque, a seguito della pubblicazione di un avviso relativo alla proposta del piano o programma nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia interessata, può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, le proprie osservazioni.

L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

2.11 La valutazione del rapporto ambientale e l'espressione del parere motivato

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, esamina e valuta tutta la documentazione acquisita, comprese le osservazioni, le obiezioni ed i suggerimenti pervenuti e, sulla base di questi, e delle attività tecnico-istruttorie svolte, esprime il proprio parere motivato, ossia, in base alla definizione che di questo è data dal codice, "il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di Vas, espresso dall' autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni".

Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma che, eventualmente, dovrà essere rivisto alla luce delle risultanze da questi emerse.

2.12 L'informazione sulla decisione ed il monitoraggio

La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si può prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate per il monitoraggio

L'attività di monitoraggio, infine, si svolge durante l'attuazione dei piani e dei programmi approvati ed ha il duplice scopo di i) verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e ii) di adottare le misure correttive nel caso di impatti negativi imprevisti. A seguito della costituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), il decreto correttivo stabilisce che l'attività di monitoraggio è effettuata dall'autorità procedente in collaborazione con le agenzie ambientali e l'Ispra.

2.13 Le finalità e i contenuti della VAS

La VAS nasce dall'esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, secondo cui nella promozione di politiche, piani e programmi, destinati a fornire il quadro di riferimento di attività di pianificazione, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli effetti ambientali. La tematica ambientale assume così un valore primario e un carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori oggetto dei piani, con il preciso intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile.

3. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLA NORMATIVA REGIONALE

3.1 Premessa ed inquadramento generale.

La Regione Sardegna, non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), pur avendo emesso diversi atti di indirizzo, l'ultimo dei quali è costituito dalla D.G.R. n. 55/41 del 14 dicembre 2010, con cui sono state adottate le più recenti Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali

Le Linee Guida forniscono specifiche metodologie per l'attuazione delle diverse fasi della procedura di VAS definite in maniera integrata con le fasi di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR.

Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 la competenza in materia di VAS veniva assegnata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, e la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni di coordinamento per l'espletamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi. Successivamente, con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), e alle province quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49).

Pertanto, per quanto riguarda i PUC e le loro varianti, l'Autorità competente in materia di VAS è l'amministrazione provinciale competente per territorio.

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) prevede che i Comuni debbano adeguare i loro strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del P.P.R. coerentemente con i principi che stanno alla base del P.P.R. stesso. Gli eventuali Piani Attuativi che saranno elaborati in conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni dovranno essere revisionati e che non siano proposti all'interno di un territorio dotato di un Piano Urbanistico adeguato al PPR o comunque sottoposto a VAS, pertanto, dovranno essere essi stessi sottoposti a VAS.

Pertanto, gli stessi strumenti (PUC e PdL) dovranno essere assoggettati a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ex artt. 11 e segg. del d. lgs. n. 152/2008 perché riferimento programmatico per opere ed interventi i cui progetti potrebbero essere sottoposti a VIA in base alla normativa vigente.

La metodologia adottata per il processo di VAS del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI, è stata formulata sulla base della Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 e delle "Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali del dicembre del 2010.

3.2 Premessa metodologica.

Anche in base alla disciplina normativa vigente in Sardegna, la valutazione ambientale strategica si pone come iter parallelo a quello di costruzione del piano, in modo da garantire l'integrazione delle considerazioni ambientali sin dalle prime fasi di definizione dell'assetto pianificatorio; tale risultato si raggiunge, infatti, assicurando il contestuale svolgimento del processo di VAS e quello di elaborazione dello strumento di pianificazione. Si procederà quindi all'esame del processo di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, fin d'ora precisando che, in relazione alle definizioni terminologiche utilizzate, si rinvia a quelle indicate e precisate al punto 2.1 delle Linee Guida di cui alla Deliberazione RAS n. 55/41 del 14.12.2010.

3.3 Norme procedurali.

Al fine di dare idoneo rilievo alle valutazioni ambientali condotte, ogni piano o programma ricadente nel campo di applicazione della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., dev'essere accompagnato da un rapporto ambientale, in cui

illustrare in che modo la dimensione ambientale è stata integrata nel piano. Nel processo di pianificazione, inoltre, va garantito il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni con competenze ambientali e del pubblico interessato.

La consultazione e la partecipazione devono avere ad oggetto sia la proposta di piano/programma sia il rapporto ambientale e devono aver luogo sin dalla fase preparatoria del piano o programma, in modo da permettere il continuo adeguamento del piano/programma alla luce delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti dalla parti interessate.

L'autorità competente, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, emetterà un parere motivato proposto successivamente alla adozione del Piano e sul Rapporto Ambientale, sulla correttezza con cui è stato condotto il processo di VAS e sull'adeguatezza del piano di monitoraggio. Il successivo provvedimento di adozione definitiva del piano o programma dovrà essere accompagnato dal suddetto parere e da una dichiarazione di sintesi redatta dal soggetto responsabile del piano o programma, nella quale si illustra in che modo le considerazioni ambientali ed i contenuti del rapporto ambientale sono stati integrati nel piano o programma e di come si è tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dei risultati delle consultazioni.

Con specifico riferimento ai Piani Urbanistici Comunali, questi rientrano pienamente nel campo di applicazione della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i...

I Piani Urbanistici Comunali infatti:

- riguardano uno dei settori specifici indicati dall'art. 6 del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i., ovvero quello della pianificazione territoriale;
- rappresentano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti possono essere sottoposti a VIA in base alla normativa vigente.

Conseguentemente, la procedura di VAS è presupposto per l'adozione definitiva dei Piani Urbanistici Comunali, di cui all'art. 20 della LR n. 45/1989.

A tale proposito si evidenzia che il comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., stabilisce che *"i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

Pertanto, i nuovi PUC e le varianti generali degli strumenti vigenti, qualora ricorrano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm. e ii., vanno sottoposti a VAS.

Infine, qualora il territorio comunale o parte di esso sia interessato dalla perimetrazione di aree classificate come SIC e/o ZPS ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (cd. Direttiva "Habitat") e 79/409/CEE (cd. Direttiva "Uccelli"), il PUC andrà sottoposto pure a Valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 ed il rapporto ambientale – o, qualora sia stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità il rapporto preliminare – dovrà contenere anche gli elementi di cui all'*Allegato G* al d.P.R. n. 357/1997, riportati nell'*Allegato D* della Deliberazione RAS n. 44/51 del 14.12.2010.

Va pure tenuto in considerazione che, a mente dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., nel caso in cui occorra apportare modifiche minori a piani o programmi già approvati, questi andranno sottoposti a VAS qualora tali modifiche comportino effetti significativi sull'ambiente.

A tal fine andrà avviata la relativa procedura di verifica di assoggettabilità, consistente nella redazione, da parte dell'autorità procedente, di un rapporto preliminare contenente una descrizione del piano, nonché tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri indicati nell'*Allegato I* alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., che possono trovarsi di seguito sintetizzati nella tabella riportata alla pagina seguente.

La D.G.R. 34/33 del 07.08.2012 definisce alcune modifiche nei contenuti e nelle procedure previste dalla D.G.R. precedente e ad essa si adegua il presente lavoro.

4. LA PROCEDURA DI VAS PER I PIANI URBANISTICI COMUNALI

Si passa ora ad indicare il percorso da seguire nel dare attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con specifico riferimento all'ipotesi di approvazione di un Piano Urbanistico Comunale.

La procedura è stata scomposta in fasi, evidenziando, per ciascuna di esse, le azioni da compiere nell'ambito del processo di Piano e, contestualmente, quelle necessarie a fini di valutazione ambientale; ciascuna fase sarà approfondita nei

successivi paragrafi, mentre per gli aspetti tecnici della loro conduzione, deve farsi riferimento agli specifici Allegati della Deliberazione RAS n. 44/51 del 14.12.2010.

4.1 Descrizione del procedimento:

Il procedimento di valutazione ambientale strategica può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

- a) attivazione preliminare della Valutazione Ambientale Strategica e della stesura del piano o programma;
- b) incontro di scoping;
- c) costruzione del piano o programma e avvio della valutazione ambientale strategica;
- d) consultazioni;
- e) valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione;
- f) decisione;
- g) informazione sulla decisione;
- h) monitoraggio.

4.1.1 a) Attivazione preliminare della valutazione ambientale strategica e della stesura del piano o programma.

L'autorità procedente trasmette al Servizio SAVI una comunicazione (vedi Modello B) allegando il documento di analisi preliminare contenente una prima analisi di sostenibilità ambientale degli orientamenti del piano o programma.

L'intenzione di avviare il procedimento di valutazione ambientale strategica dovrà essere resa nota attraverso il sito web della Regione.

4.1.2 b) Incontro di scoping

Sulla base di incontri preliminari da attivarsi tra il Servizio SAVI e il proponente e/o l'autorità procedente, dovrà essere elaborato il documento di scoping. Dopo aver concordato col Servizio SAVI l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale ed i contenuti del documento di scoping, l'autorità procedente convoca l'incontro di scoping finalizzato a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. A tal fine l'autorità procedente provvede a trasmettere, via mail, ai soggetti competenti in materia ambientale, il documento di scoping. La trasmissione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima dell'incontro. Il documento di scoping, inoltre, dovrà essere depositato presso il Servizio SAVI nonché reso disponibile sul sito web della Regione e su quello dell'autorità procedente o del proponente. Salvo quanto diversamente concordato, il processo di consultazione (scoping) si conclude entro 90 giorni dall'invio del documento di scoping. Le osservazioni dovranno essere inviate al proponente e/o all'autorità procedente, e al Servizio SAVI. Delle modalità con cui si è tenuto conto dei contributi pervenuti durante tale fase dovrà essere dato atto nel rapporto ambientale.

4.1.3 c) Costruzione del piano o programma e avvio della valutazione ambientale strategica

Contestualmente alla redazione del piano o programma, il proponente o l'autorità procedente, anche sulla base di quanto emerso in sede di scoping, provvede alla redazione del rapporto ambientale, il quale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

Il rapporto ambientale deve contenere le informazioni previste dall'allegato C2 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012, nei limiti in cui queste possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma. Ai fini dell'avvio della valutazione ambientale strategica l'autorità procedente trasmette al Servizio SAVI, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, la seguente documentazione:

- proposta pianificatoria;

- rapporto ambientale, compresa la sintesi non tecnica;
- studio di incidenza ambientale redatto ai termini dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 (e s.m.i.), qualora il piano o programma interessi aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C. e/o Z.P.S.).

La proposta di piano o programma, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica e allo studio realizzato ai fini della valutazione di incidenza ambientale, qualora prevista, sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico. A tal fine la documentazione è depositata anche presso gli uffici del proponente e/o dell'autorità procedente, dell'ARPA Sardegna e delle province il cui territorio risulti interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione. L'autorità procedente, inoltre, cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di deposito (vedi Modello C) nel quale dovranno essere specificati:

- il titolo della proposta di piano o programma;
- il proponente;
- l'autorità procedente;
- le sedi ove è possibile consultare la documentazione oggetto di valutazione.

Infine, il piano o programma, congiuntamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica e allo studio di incidenza ambientale, qualora previsto, dovranno essere resi disponibili sul sito web della Regione nonché sui siti web del proponente e/o dell'autorità procedente.

4.1.4 d) Consultazioni

Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS della notizia di avvenuto deposito, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e della relativa documentazione depositata (rapporto ambientale, sintesi non tecnica ed eventuale studio di incidenza ambientale) e presentare proprie osservazioni in forma scritta. Le osservazioni dovranno essere inviate al proponente e/o all'autorità procedente e al Servizio SAVI.

Fra il 15° e il 45° giorno dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di deposito, l'autorità procedente promuove uno o più incontri pubblici di valenza territoriale, ai quali partecipano il Servizio SAVI, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti Locali e il pubblico interessato. Detti incontri sono finalizzati da un lato a fornire una completa informazione sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, e dall'altro ad acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione ambientale strategica. Agli incontri pubblici è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione dei calendari sul sito web della Regione. I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale possono essere acquisiti attraverso il ricorso ad una conferenza di servizi indetta allo scopo, ovvero nell'ambito della conferenza di pianificazione/programmazione già indetta ai fini della formazione ed approvazione del piano o programma ed in cui è necessariamente presente anche l'autorità competente per la valutazione ambientale strategica.

4.1.5 e) Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

Il Servizio SAVI, in collaborazione con l'autorità procedente, esamina la documentazione presentata nonché le osservazioni, le obiezioni ed i suggerimenti pervenuti durante la fase di consultazione e, entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle osservazioni, emette il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale. Il parere motivato potrà essere condizionato all'adozione da parte dell'autorità procedente di specifiche prescrizioni. Qualora il piano o programma interessi aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C. e/o Z.P.S.), il parere motivato è comprensivo di quello relativo alla valutazione d'incidenza ambientale.

L'autorità procedente provvede alle opportune revisioni del piano o programma alla luce delle prescrizioni indicate nel parere motivato e trasmette il piano o programma all'organo competente per la sua approvazione.

4.1.6 f) Decisione

Il piano o programma approvato dall'organo competente, unitamente al rapporto ambientale, allo studio di incidenza ambientale, qualora previsto, al parere motivato e alla documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è accompagnato dalla dichiarazione di sintesi, redatta secondo le indicazioni riportate nell'allegato C3 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012.

La decisione finale (ovvero il provvedimento di approvazione del piano o programma) deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Oltre alla decisione, dovranno essere resi pubblici i seguenti documenti:

- 1) parere motivato espresso dal Servizio Savi;
- 2) la dichiarazione di sintesi;
- 3) misure da adottare in merito al monitoraggio.

4.1.7 g) Monitoraggio

L'autorità procedente garantisce il monitoraggio degli effetti ambientali significativi riconducibili all'attuazione del piano o programma e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, attraverso la misurazione di specifici indicatori e l'adozione delle misure definite nel rapporto ambientale, utilizzando a tal fine i dati acquisibili attraverso i meccanismi di controllo esistenti o appositamente reperiti. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con il Servizio SAVI, anche avvalendosi dell'ARPA Sardegna. Per i criteri da considerare nella definizione del sistema di monitoraggio il riferimento è all'**Allegato B** alle Linee Guida di cui alla Del. RAS 44/51 del 14.12.2010.

4.2 CONTENUTI DEI DOCUMENTI

La D.G.R. 34/33 del 07.08.2012 definisce i documenti da predisporre nelle diverse fasi della procedura di VAS e i loro contenuti ed in particolare:

4.2.1 Documento di scoping

Il documento di scoping (art. 11 dell'allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012) deve illustrare:

- i contenuti del piano o programma, anche in termini di obiettivi e struttura presunta del piano o programma;
- le componenti e gli elementi che saranno trattati in sede di analisi ambientale;
- le metodologie che si intende utilizzare per la valutazione degli impatti ambientali riconducibili all'attuazione del piano o programma;
- i soggetti che saranno presumibilmente coinvolti nel processo partecipativo e le modalità di conduzione dello stesso processo;
- le prime indicazioni sul monitoraggio del piano o programma.

Nel documento di scoping, inoltre, deve essere proposto un indice ragionato del rapporto ambientale, tenendo conto dei contenuti riportati nell'allegato C2 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012.

4.2.2 Rapporto Ambientale

La proposta di piano o programma deve essere accompagnata da un rapporto ambientale (art. 12 dell'allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012), costituente parte integrante del piano o programma. Il rapporto ambientale, da redigersi secondo le indicazioni riportate nell'allegato C2 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012, deve esplicitare in che modo la dimensione ambientale è stata presa in considerazione nella redazione del piano o programma nonché individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Nel rapporto ambientale, inoltre, devono essere descritte le ragionevoli alternative individuate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal piano o dal programma stesso. Infine, il rapporto ambientale deve dare atto delle modalità con cui si è tenuto conto dei contributi pervenuti durante la fase di scoping.

4.2.3 Sintesi non tecnica

La sintesi non tecnica (art. 12 dell'allegato C alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012) è un documento divulgativo in cui le stesse informazioni contenute nel rapporto ambientale devono essere espresse in linguaggio non tecnico.

4.2.4 Studio di incidenza ambientale

Nel caso in cui il piano o programma interessi aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C. e/o Z.P.S.) e, pertanto, sia assoggettabile alla procedura di valutazione di incidenza ambientale, il rapporto ambientale deve possedere anche i contenuti di cui all'allegato G del D.P.R. 357/97 (e s.m.i.).

4.2.5 Dichiarazione di sintesi

Il provvedimento di approvazione del piano o programma deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi (art. 15 dell'allegato C alla Delibera della Giunta regionale n. 34/33 del 07.08.2012), redatta a cura dell'autorità procedente secondo le indicazioni riportate nell'allegato C3 alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012. La dichiarazione di sintesi deve illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni. Nella dichiarazione di sintesi devono essere altresì illustrate le ragioni per le quali, alla luce delle possibili alternative individuate, è stato scelto il piano o programma adottato.

4.2.6 Misure da adottare in materia di monitoraggio

Il documento relativo alle misure adottate in merito al monitoraggio (art. 16 dell'allegato C alla Delibera della Giunta regionale n. 34/33 del 07.08.2012) deve contenere la descrizione sintetica di tutti gli elementi tecnici necessari al monitoraggio stesso e dettagliatamente descritti all'interno del relativo capitolo del rapporto ambientale, quali:

- indicatori utilizzati per il monitoraggio;
- cronoprogramma delle attività di monitoraggio;
- risorse umane e fondi necessari allo svolgimento del monitoraggio;
- piano di comunicazione delle attività di monitoraggio;
- definizione della struttura e della periodicità dei report.

4.3 OBIETTIVI DEL PUC DI SIAPICCIA

Il documento degli obiettivi rappresenta uno degli elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Comunale. Tale documento definisce, in modo esplicito, gli obiettivi che il Piano intende perseguire.

4.3.1 **PREMESSA**

Il metodo operativo è finalizzato ad individuare un itinerario concettuale analitico e programmatico che dal territorio rimandi all'interpretazione e a un progetto territoriale che con lo stesso si identifichi. Dal territorio e dal paesaggio si dovranno trarre quei "codici genetici", necessari per articolare e intersecare le strategie di selezione e presidio dei luoghi, che permettano il rinnovamento del territorio, del paese e degli spazi.

Il Piano prende come primo riferimento le direttrici del Piano Paesaggistico Regionale per verificare, nella specificità del territorio, le norme di comportamento da porre in termini generali.

Il progetto del Piano sarà quindi caratterizzato da un'azione di indagine e di pianificazione riflessiva, mediante la quale si indaga il territorio con l'intento di far nascere suggestioni, suggerimenti e riflessioni importanti anche per il progetto di architettura. Si motiva così la scelta del metodo interdisciplinare, in cui alle figure professionali di natura urbanistica si aggiungono le altre competenze di qualificazione scientifica, sui temi storico-culturali, naturalistici, geologici, economici e agroforestali.

Il metodo di lavoro, esplorativo del territorio, del paese e delle relazioni che con loro stabiliscono gli abitanti, è strettamente legato all'azione urbanistica e al progetto, per raggiungere quella "forma urbis" dotata di legittimità e rispetto della legalità formale, non tralasciando la riprogettazione dell'ambiente naturale là dove sia stato deteriorato dall'abbandono, dalla mancanza di manutenzione e dal non accurato rispetto delle regole urbanistiche di governo.

4.3.2 **OBIETTIVI PRELIMINARI**

Gli obiettivi preliminari che scaturiscono dalla premessa possono essere così schematizzati:

- *la necessità di costruire un complessivo quadro di riferimento dei problemi e delle aspettative generali (di livello prevalentemente economico-sociale) che la popolazione di Siapiccia pone in rapporto al Piano;*
- *la ricerca di un primo quadro di elementi conoscitivi nei diversi settori necessari alla definizione dei problemi di fondo a cui ancorare il Piano e necessari ad una preliminare verifica delle opzioni territoriali segnalate dall'Amministrazione Comunale;*
- *la verifica preliminare delle metodologie di lavoro anche in rapporto ad alcuni elementi nodali già visibili, come le problematiche legate agli insediamenti agricoli, le procedure di protezione dei valori ambientali del territorio, le dinamiche e gli squilibri in atto nelle trasformazioni di livello urbano, le modificazioni culturali strettamente connesse alla crescente attività turistica presente nel territorio provinciale, le implicazioni sulla struttura urbana delle più recenti programmazioni in ambito di tutela paesaggistica, ambientale e idrogeologica.*

La progettazione del P.U.C, costituisce un'attività tecnica e culturale di straordinaria complessità e difficoltà e, necessariamente, presuppone la condivisione sostanziale degli obiettivi di strategia principale a cui il P.U.C, si rapporta. Gli incontri preliminari hanno consentito di procedere all'individuazione dei diversi problemi che il P.U.C, ha il compito di esplorare e di governare e, nel contempo, hanno definito il quadro degli obiettivi principali a cui l'attività di pianificazione sarà orientata.

4.3.3 OBIETTIVI GENERALI INDICATI DALL'AMMINISTRAZIONE

Con la delibera del consiglio comunale n° **03** del **28/01/2013**, avente come oggetto: "Adeguamento del P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I. – Definizione degli obiettivi generali del piano", sono stati individuati i seguenti punti:

1. il consolidamento del ruolo del centro abitato inteso come luogo principale della vita della comunità, attraverso il potenziamento dei servizi dei cittadini, delle attività economiche nei vari settori, primi fra tutti quello commerciale e artigianale, al fine di consolidare e incrementare la crescita demografica;
2. la riqualificazione urbanistica ed architettonica dell'abitato ed in particolare del centro storico, per consentire il riutilizzo delle abitazioni degradate ed incentivare il ripopolamento del centro di prima e antica formazione;
3. il completamento della dotazione dei servizi essenziali al cittadino e degli spazi di relazione e di incontro, per consentire la crescita collettiva in adeguate condizioni di vivibilità sociale;
4. la ridefinizione del disegno urbanistico del centro abitato con particolare riferimento alle nuove zone di espansione e dei servizi generali, in grado di coniugare la disponibilità di aree per nuovi insediamenti residenziali e per gli insediamenti produttivi con l'esistente assetto delle infrastrutture;
5. riqualificazione delle strade di accesso ai diversi comparti edilizi previsti nel piano e miglioramento della viabilità rurale, incremento del livello di qualità della vita attraverso la realizzazione di aree destinate a parcheggio;
6. promozione, razionalizzazione e valorizzazione del sistema agricolo - zootecnico rurale mediante la definizione di regole al fine di disciplinare le attività da svolgersi nell'agro, garantendo la riqualificazione delle strutture esistenti anche in senso turistico e incentivando il ritorno alle campagne degli operatori, in condizioni di adeguatezza alle moderne esigenze di vita e di lavoro;
7. tutela e conservazione delle zone di interesse naturalistico, dei paesaggi d'interesse culturale, storico, estetico ed ecologico, attraverso la definizione di forme di utilizzo compatibili con la conservazione dei diversi ecosistemi;
8. ricognizione, valorizzazione e conservazione del patrimonio storico-culturale;
9. tutela e conservazione dei siti archeologici e dei beni identitari, attraverso la definizione di forme di utilizzo compatibili con la conservazione integrale;
10. salvaguardia della risorsa idrica e tutela della sua qualità;
11. sensibilizzazione e incentivazione dell'uso di fonti di energia alternative e rinnovabili;
12. incentivazione dell'offerta turistico-ricettiva.

Di seguito vengono definite le strategie di base che consentono di perseguire i suddetti obiettivi

a) Consolidamento del ruolo del centro abitato

È questo il primo e più importante obiettivo che il P.U.C. deve assumere. Siapiccia è, da molti anni, in una fase di continua recessione economica, demografica e insediativa. Dal sistema storico economico e sociale di sussistenza, prevalentemente di tipo agro pastorale, non ha vissuto sostanziali cambiamenti che ne abbiano determinato un rilancio, soffrendo un generalizzato esodo migratorio fin dagli anni '60 del XX secolo. Siapiccia negli ultimi 20 anni ha avuto un calo demografico di circa il 10% della sua popolazione e ciò è dovuto principalmente a due fattori: a) le scarse occasioni di lavoro del territorio; b) le limitate possibilità di insediamento edilizio.

Per incidere sul primo fattore è necessario cercare di favorire le iniziative economiche locali legate alle produzioni tipiche del nostro passato da effettuarsi con metodi e strumenti moderni, che lascino inalterate però le caratteristiche di pregio del patrimonio agricolo, artigianale e agroalimentare.

La comunità di Siapiccia ha tuttavia finora mantenuto il senso della propria storia e della propria identità culturale: valori di appartenenza e specificità che sono un valore da conservare e consolidare.

Il P.U.C. dovrà muovere in questa fase dell'evoluzione sociale e culturale di Siapiccia, con l'obiettivo di fondo di riorganizzare le funzioni territoriali ed urbane in modo da coniugare il mantenimento di identità e culture in pericolo con trasformazioni economiche e insediative che invertano la tendenza all'abbandono.

b) Riqualificazione urbanistica ed architettonica dell'abitato ed in particolare del centro storico

Questo secondo obiettivo fondamentale, che oramai pare perfino una banalità nella sfera urbanistica, si basa sul forte impulso alla appartenenza, e quindi il consequenziale freno all'abbandono, che viene dato dalla conservazione del patrimonio edilizio storico, inteso non solo come singola qualità architettonica ma anche e soprattutto come insieme urbano di spazi di relazione. Si tratta di realizzare una occasione che consenta a tutti i cittadini, in modo approfondito e realmente democratico, di fare una riflessione non frettolosa sul proprio passato e sul proprio presente, realizzando le condizioni per selezionare al meglio le azioni legate alla costruzione del futuro della Comunità.

La ridefinizione del centro storico mediante la copianificazione del perimetro del centro matrice e la conseguente modifica e verifica del Piano Particolareggiato del Centro Storico perseguirà questi obiettivi.

Il P.U.C. si configura così come uno strumento tecnico-amministrativo in primo luogo finalizzato a definire regole e compatibilità d'uso del territorio comunale; ma è, nel contempo, una straordinaria occasione ed opportunità per esaminare con metodo le proprie radici e i propri percorsi del passato e ragionare del proprio futuro in modo equilibrato.

c) Completamento della dotazione dei servizi essenziali al cittadino e degli spazi di relazione e di incontro

Al P.U.C. vengono poste istanze e sollecitazioni che riguardano l'insieme dei problemi di vita della Comunità, in ambiti ed aree di interesse che a volte possono apparentemente sembrare estranee all'urbanistica e alla pianificazione territoriale. Tuttavia l'attenzione alla ricchezza urbana di servizi e di spazi di relazione è strategica in un'ottica di competizione con l'"appeal" delle aree urbane rispetto a quelle meno baricentriche e più rurali come Siapiccia o qualunque altro centro urbano dell'interno in Sardegna.

d) Ridefinizione del disegno urbanistico del centro abitato con particolare riferimento alle nuove zone di espansione e dei servizi generali

Il quarto fattore è legato a una carenza di spazi edificabili a disposizione dei cittadini e del mercato. In considerazione di questo è opportuno accogliere questa domanda proponendo, con adeguata misura, spazi residenziali con regole insediative che non snaturino la vocazione culturale di ruralità del territorio ed al contempo offrano una pluralità di servizi a dimensione di comunità rurale, che consentano una permanenza insediativa moderna.

e) Riqualificazione delle strade di accesso ai diversi comparti edilizi previsti nel piano e miglioramento della viabilità rurale, incremento del livello di qualità della vita attraverso la realizzazione di aree destinate a parcheggio

Anche questa quinta esigenza si inserisce nel quadro della definizione di una pluralità di offerte di servizio che incrementino la qualità della vita, stavolta con l'attenzione rivolta al sistema dei trasporti.

f) Promozione, razionalizzazione e valorizzazione del sistema agricolo - zootecnico rurale

Questo sesto argomento di riflessione che l'Amministrazione pone all'Ufficio di Piano, è in linea con i precedenti nella costruzione di un PUC attento alle specificità della comunità di Siapiccia. In particolare, si intende sensibilizzare il pianificatore sulla necessità di costruire condizioni favorevoli allo sviluppo del settore produttivo agricolo e zootecnico, da sempre elemento trainante dell'economia del paese.

g) Tutela e conservazione delle zone di interesse naturalistico, dei paesaggi d'interesse culturale, storico, estetico ed ecologico

h) Ricognizione, valorizzazione e conservazione del patrimonio storico-culturale

i) Tutela e conservazione dei siti archeologici e dei beni identitari

Con il settimo, l'ottavo ed il nono obiettivo generale, in diretta e stretta connessione reciproca, si intende dar vita al sistema di catalogazione, tutela e valorizzazione strategica e sostenibile degli elementi di ricchezza ambientale e culturale del territorio comunale. Ciò verrà fatto, attraverso l'utilizzo delle professionalità presenti nell'Ufficio di Piano, adottando le tecniche messe a punto nel sistema di linee guida di adeguamento dei PUC al Piano Paesaggistico Regionale.

j) Salvaguardia della risorsa idrica e tutela della sua qualità

k) Sensibilizzazione e incentivazione dell'uso di fonti di energia alternative e rinnovabili

Anche il decimo e l'undicesimo obiettivo generale sono in stretta correlazione concettuale.

La risorsa idrica è stata, in questi anni, rivalutata come uno degli elementi strategici a livello mondiale, ed ancor più in territori, come quello in esame, in cui essa costituisce una risorsa limitata e preziosa.

Allo stesso modo l'energia è un tema assai sensibile, soprattutto per una nazione che non è ricca di fonti fossili ed è costretta all'importazione dall'estero.

Per quanto possibile, con gli strumenti che un PUC può mettere in campo, si dovranno esaminare le modalità di tutela sia dei corpi idrici che della loro qualità (sistemi depurativi, protezione dall'utilizzo intensivo, limitazione degli sprechi e degli insediamenti ad alto consumo idrico, premialità per l'utilizzo di tecniche di risparmio idrico nei nuovi insediamenti, ecc.)

Alla stessa stregua si esamineranno sistemi di premialità per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili.

In particolare, appare utile incentivare fonti che provengono dagli scarti dell'attività agricola (biomasse, biogas), in un sistema di utilizzo naturale delle risorse del territorio.

l) Incentivazione dell'offerta turistico-ricettiva

Con la dodicesima ed ultima istanza, si chiede al P.U.C. di indirizzare e governare l'approccio verso una più solida e più strutturata economia turistica territoriale, contribuendo a definire uno specifico "modello turistico", fortemente identificabile nella più generale offerta turistica regionale ed internazionale.

L'obiettivo riguarda pertanto aspetti di natura insediativa, organizzativa e infrastrutturale, ma anche il più generale sistema di relazioni fra il turismo e il territorio interno ed il rapporto fra il sistema urbano residenziale e il sistema a supporto del turismo.

In questo quadro va pertanto attentamente esaminata l'opzione infrastrutturale e organizzativa dell'offerta ricettiva diffusa (agriturismo, bed and breakfast, albergo diffuso), valorizzando le risorse immobiliari esistenti e soprattutto restaurando e recuperando a fini anche turistici il centro storico.

A questa offerta turistica caratterizzata da autenticità di valori culturali, eno-gastronomici, storici, archeologici e ambientali, indirizzata a segmenti di mercato di nicchia, anche se in forte espansione, si deve abbinare la previsione di servizi di tipo turistico-sportivo efficienti, quali percorsi a cavallo o per mountain bikes.

4.3.4 LA STRUTTURA DEL PIANO

Nella prima strutturazione del piano si tratta di passare dagli scenari (e dagli indirizzi generali prefissati) alla individuazione di "tematismi progettuali" costruiti con riferimento ad ambiti di paesaggio locale e areali territoriali precisi, nei quali è possibile avviare la definizione delle azioni di pianificazione.

In particolare, si intende operare nelle seguenti direzioni:

- 1) Ridefinizione e copianificazione del Centro Matrice;
- 2) Ridefinizione delle classi di rischio idraulico e geologico attraverso uno studio di dettaglio ex art. 8 NTA PAI
- 3) Eliminazione delle zone edificabili contigue agli assi di rischio idrogeologico;
- 4) Creazione di nuove opportunità insediative per la popolazione giovane (riqualificazione nel centro storico, nuova zona di edilizia residenziale pubblica
- 5) Creazione di nuove opportunità per il tessuto produttivo
- 6) Ridefinizione degli spazi pubblici per il miglioramento del servizio al cittadino

4.3.4.1 IL PROGETTO TERRITORIALE

Il progetto territoriale sarà improntato ad una definizione delle caratteristiche agrarie e naturali, da coniugare e mettere a sistema.

L'incentivazione delle riconversioni delle aziende agricole verso nuove forme di sostentamento, anche in coerenza con le linee di incentivazione regionali o GAL, è alla base del rilancio del territorio.

Allo stesso modo dovranno essere considerate le connessioni, il sistema interpodereale, la tutela ambientale (principalmente dalla piaga degli incendi), che sono aspetti connessi e fondanti di un rapporto sano tra uomo e territorio.

4.3.4.2 IL PROGETTO URBANO

Il progetto urbano sarà improntato sulla tutela, l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio urbano; sarà il risultato del rispetto di vincoli e condizioni generali di sostenibilità a cui devono sottostare le trasformazioni. Nel progetto urbano sia esso di conservazione, riqualificazione o trasformazione sarà diretto e immediato il riconoscimento e la connotazione delle condizioni locali: geografiche, ambientali, fisiche, paesaggistiche, infrastrutturali e socio-economiche.

4.3.5 PROPOSTE PRELIMINARI DI PIANO: OBIETTIVI E STRATEGIE

La predisposizione del Piano Urbanistico del Comune di Siapiccia dovrà tenere fortemente conto dei valori paesaggistici, ambientali, storico-culturali del territorio, nonché della sua fragilità geomorfologica, cercando al tempo stesso di integrare, anche in una prospettiva d'ambito sovracomunale, ipotesi di sviluppo sociale ed economico sostenibili, nel rispetto delle peculiarità del territorio comunale nonché i vincoli e gli strumenti di pianificazione sovraordinata insistenti su di esso.

In particolare la pianificazione comunale porrà particolare attenzione ai valori del paesaggio, prevedendo l'attivazione di forme di partecipazione della comunità locale al fine di specificarne la valenza identitaria, così come percepita dalla popolazione.

Particolare attenzione verrà inoltre attribuita alla “componente insediativa” del paesaggio, che costituisce uno dei fattori più innovativi della Convenzione Europea di Firenze, della Carta di Cracovia ed, anche, del Codice (D.Lgs.42/04 e s.m.i.).

Non ci si limiterà pertanto alla conservazione delle aree e dei siti rimasti integri, ma si intende promuovere efficaci azioni di riqualificazione di paesaggi degradati ed orientare opportunamente la qualità delle future trasformazioni.

Appare evidente che le politiche di tutela del paesaggio, anche in questi casi, per risultare efficaci non possono non ricomprendere strategie insediative e politiche di sviluppo.

Per questo scopo il piano dovrà prevedere:

1. la definizione di un inquadramento strutturale – comprendente le operazioni conoscitive e valutative relative alle strutture ecologico-naturalistiche, alle strutture economico-funzionali, alle strutture storico-culturali, alle strutture semiologiche ed antropologiche;
2. la considerazione ed interpretazione delle dinamiche di trasformazione;
3. la interpretazione dei caratteri tipologici del paesaggio;
4. la definizione di strategie di valorizzazione e di indirizzi di salvaguardia e gestione.

Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte ed al fine di costruire uno strumento capace di assicurare efficacemente lo sviluppo sostenibile del territorio, la presente proposta preliminare:

- tende a conseguire la necessaria coerenza tra pianificazione urbanistica, tutela ambientale, sviluppo e sociale ed economico del territorio;
- si pone come obiettivo, di superare la visione della pianificazione comunale esclusivamente quale piano regolatore dell'attività edilizia, introducendo criteri di sostenibilità sociale ed economica del territorio, conseguente da una corretta pianificazione urbanistica;
- delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo socio-economico del territorio del Comune a seguito di una concreta analisi sul funzionamento dell'ambito territoriale, determinando le invarianti di natura paesistica, ambientale e storico monumentale, in conformità al quadro della pianificazione regionale e provinciale;
- individua gli obiettivi strategici locali finalizzati allo sviluppo sociale ed economico del territorio;
- tende a delineare una strumentazione urbanistica generale che rapporti le esigenze socio-economiche della popolazione alla pianificazione territoriale ed alle linee della programmazione di livello regionale e provinciale, o comunque sovracomunale.

4.4 PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale è il documento che deve essere redatto, come stabilito dall'art. 5 della Direttiva VAS, ogni qualvolta si attui una procedura di valutazione ambientale strategica. Nel Rapporto Ambientale devono essere "individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale". Nell'allegato I della Direttiva sono elencate le informazioni da includere nel documento, come indicate nella tabella di seguito riportata, mentre la loro portata ed il loro livello di dettaglio saranno oggetto della consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale.

INFORMAZIONI AMBIENTALI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE (ex All. I della Direttiva VAS)

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
- e) verificare la compatibilità degli interventi in relazione alla compatibilità idraulica del Rio
- f) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale
- g) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori
- h) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma
- i) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste
- j) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10
- k) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

4.5 La sostenibilità ambientale

Ponendo come riferimento i 10 criteri di sviluppo sostenibile, descritti nel "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione Europea" (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile – Agosto 1998), verranno definiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Gli obiettivi di sostenibilità, in generale, cui ci si riferisce, sono i seguenti:

1 Ridurre al minimo l'impegno delle risorse energetiche non rinnovabili;

2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;

3 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;

4 Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;

5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;

6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;

7 Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale;

8 Protezione dell'atmosfera;

9 Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale;

10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile piani e programmi.

4.6 Proposta di indice del Rapporto Ambientale

1 INTRODUZIONE

2 PROCEDURA DI VAS

2.1 Quadro normativo di riferimento

2.2 Processo di Valutazione Ambientale Strategica

2.2.1 Consultazione e Partecipazione

3 CONTENUTI DEL PUC DI SIAPICCIA E RAPPORTO CON ALTRI PIANI

3.1 STRATEGIA DI SVILUPPO E OBIETTIVI DEL PIANO

3.2 Individuazione dei Piani e Programmi di riferimento per il PUC di Siapiccia

3.3 Analisi di coerenza esterna rispetto a Piani e Programmi pertinenti

4 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE

4.1 Lo stato dell'ambiente nel territorio comunale di Siapiccia

4.2 Analisi SWOT

4.3 Analisi di coerenza interna

4.3.1 Caratterizzazione delle aree di particolare rilevanza ambientale

5 INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEL PIANO

5.1 La strategia ambientale e i criteri di sostenibilità ambientale

5.2 Contestualizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale per il PUC di Siapiccia

5.3 Analisi della sostenibilità ambientale del PUC

5.4 Analisi della coerenza delle azioni del PUC rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale

6 ANALISI DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL'AMBIENTE

6.1 La Valutazione degli effetti delle azioni del Piano sul territorio di Siapiccia

6.2 Problemi specifici rispetto alle aree di particolare rilevanza ambientale potenzialmente interessate dal Piano

6.3 Quadro di sintesi degli effetti ambientali

7 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NEGATIVI

8 LE RAGIONI DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE PER IL PUC DI SIAPICCIA

9 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

9.1 Gli indicatori

9.2 Ruoli, competenze e attuazione del monitoraggio

9.3 Le relazioni di monitoraggio

10. SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

4.7 Componenti ambientali d'interesse per il territorio di Siapiccia

La Direttiva VAS richiede precipuamente la descrizione dello stato attuale dell'ambiente, peraltro già operata all'interno del Riordino delle Conoscenze.

Tale condizione è base per la valutazione delle conseguenze dell'evoluzione del territorio nelle condizioni pianificatorie attuali e nella ipotesi di applicazione della pianificazione proposta.

Il sistema delle informazioni descrittive dell'ambiente e del paesaggio diverranno riferimento per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali definite dalla Regione Sardegna.

La ricognizione effettuata consente di mettere in luce le sensibilità, ambientali, culturali e socio-economiche, del sistema ricercando i rapporti causa-effetto e verificando la sostenibilità ambientale di questi ultimi.

Tale procedura consente un iterativo affinamento delle attività e delle norme del piano stesso.

L'ambiente, macroscopicamente ricondotto a 11 macrocategorie, verrà valutato, nel tempo, attraverso una serie di indicatori estratti da quelli proposti EEA, Eurostat, OCSE ed a livello nazionale, da ISTAT, ISPRA (ex-APAT) e ARPAS con la considerazione che l'ente stesso cui è intestata la procedura di monitoraggio è costituita dal Comune e dai suoi apparati.

4.8 Piani e Programmi pertinenti al PUC di Siapiccia

Si fornisce di seguito un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti con il **Piano Urbanistico Comunale di Siapiccia**, rispetto ai quali, nel Rapporto Ambientale, sarà svolta l'analisi di coerenza esterna dello stesso PUC, approfondendo e

specificando eventuali relazioni e interferenze.

L'analisi di coerenza esterna costituisce uno dei passi fondamentali del processo di Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs 4/2008. L'allegato VI, lett. a), infatti, specifica che nell'ambito del Rapporto Ambientale è necessario provvedere alla illustrazione "[...] dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi").

Nel caso di rapporto tra piani e programmi sovraordinati si parla di coerenza esterna verticale.

L'analisi di coerenza verticale è resa necessaria al fine di verificare che le finalità perseguite dal nuovo PUC non siano in contrasto con le strategie e la normativa di tipo internazionale, europeo e nazionale ma soprattutto che siano coerenti con obiettivi di sostenibilità, sociale, territoriale ed economica da essi desumibili. A tale verifica di coerenza verticale si affianca la verifica di coerenza orizzontale, demandata all'accertamento delle compatibilità tra gli obiettivi generali del PUC e quelli desunti da piani e programmi di settore agenti sul medesimo ambito territoriale. In questo caso la coerenza esterna orizzontale viene operata avendo in considerazione piani e programmi che pur ponendosi ad un livello di governo superiore a quello comunale (regionale e provinciale) vanno ad incidere sull'ambito territoriale comunale non solo con indicazioni strategiche di assetto del territorio ma applicando il regime vincolistico la cui previsione ad essi compete. Tali piani e programmi svolgono un'azione prescrittiva che condiziona i contenuti del PUC.

In particolare, oltre al PPR e al PAI dovranno essere esaminati almeno i seguenti Piani:

Coerenza verticale

- Strategia tematica sull'ambiente urbano (2006) - STAU
- Nuova Strategia dell'Unione Europea sullo Sviluppo Sostenibile (2006) - SSS
- Schema di sviluppo dello spazio europeo – SSSE (1999)
- Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea (2002) - EA

Coerenza orizzontale

Contesto regionale

- Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico - PAI;
- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali – PSFF;
- Inventario Fenomeni Franosi in Italia - IFFI;
- Progetto Aree Vulnerate Italiane - AVI;

- Piano Forestale Regionale Ambientale - PFAR;
- Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi - PRAI
- Piano di gestione dei rifiuti – PRGRU - PRGRS;
- Piano delle Bonifiche dei Siti Inquinati;
- Piano Regionale dell'Attività Estrattiva - PRAE;
- Piano regionale sul commercio;
- Piano Regionale delle Grandi Strutture di Vendita;
- Piano del marketing Turistico 2008-2009;
- Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile - PRSTS;
- Piano delle bonifiche dei siti inquinati;
- Sistema turistico locale - STL;
- Piano Sanitario Regionale – PSR;
- Piano di Protezione Civile Regionale;
- Piano Energetico-Ambientale - PEAR;
- Documento Strategico Regionale – DSR;
- Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria;
- Piano Regionale dei Trasporti - PRT;
- Piano Regolatore Generale Acquedotti -PRGA;
- Piano d'Ambito - PA;
- Piano di Tutela delle Acque - PTA;
- Piano Stralcio di bacino per l'Utilizzo delle Risorse Idriche - PSURI;
- Piano Paesaggistico Regionale - PPR
- Piano di Gestione di Distretto Idrografico - PGDI;
- Monitoraggio delle Acque Sotterranee (RAS 2010);
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - PSR;
- Progetto pilota di lotta alla desertificazione nelle cinque regioni italiane maggiormente a rischio - Sardegna;

Contesto locale

- Piano Urbanistico Provinciale – PUP/PTC;
- Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
- Piano Provinciale di Protezione Civile - PPPC;
- Piano comunale di zonizzazione acustica;
- Piano comunale di Protezione Civile;
- Piano della mobilità;
- Piani di gestione aree protette (se presenti).

A tal fine, si pone come obiettivo una valutazione di coerenza ex-ante con il Rapporto di Scoping, finalizzata al controllo preliminare dei parametri su cui controllare e regolare l'uso del territorio e la sua trasformazione, rendendola in qualche modo pre-compatibile con detti piani.